

DELIBERA N. 139/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
COMUNE DI CIGLIANO (VERCELLI) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 30 aprile 2019 (prot. n. 186526) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Cigliano (Vercelli) a seguito della segnalazione del sig. Diego Marchetti, candidato Sindaco della lista civica “*RinnoviAMO CIGLIANO*” nel rinnovo del Comune di Cigliano - trasmessa dalla Prefettura di Vercelli in data 26 aprile 2019 ed inviata dall'Autorità al Comitato competente in pari data (prot.n. 181692) - con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune in quanto “*in data 15 aprile 2019, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Cigliano, il Sindaco uscente Anna Rigazio ha ampiamente rendicontato il suo operato, con giudizi personali che portano al risalto e all'elogio i membri della sua amministrazione*” di cui fanno parte

“il candidato Sindaco Bruna Filippi [...] il candidato vice Sindaco Livio Autino ed un ulteriore candidato Roberto Bobba”. Inoltre - si legge nella richiesta di intervento - sulla testata “La Sesia” *“in data 16 aprile 2019 [...] l’assessore al bilancio uscente nonché candidato alla suddetta lista Livio Autino, ha nuovamente utilizzato un mezzo di comunicazione, sfruttando il suo ruolo per mettere in risalto il suo operato e [il 19 aprile seguente] è comparso un articolo in cui veniva rendicontata l’assegnazione di contributi alle associazioni”*. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 29 aprile 2019, ribadendo che *“le attività di comunicazione istituzionale incluse nell’ambito di applicazione dell’art. 9 [sono quelle] effettuate da una pubblica amministrazione attraverso sia i tradizionali mezzi di comunicazione di massa [...] sia la comunicazione attraverso internet, purché il mezzo utilizzato (ad esempio il sito istituzionale dell’ente, la newsletter ovvero la pagina facebook) siano direttamente riferibili al soggetto pubblico istituzionale”*, restando escluse altre attività segnalate che non rientrano nella sua competenza, ha proposto, a seguito della *“rimozione del post pubblicato in data 15 aprile sulla pagina facebook istituzionale del Comune di Cigliano”*, l’archiviazione del procedimento;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 30 aprile 2019 con la quale il Segretario comunale del Comune di Cigliano, dott. Antonio Conato, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, comunicando *“di aver provveduto alla rimozione del post pubblicato in data 15 aprile sulla pagina facebook istituzionale del Comune di Cigliano”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei*

procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"* finalizzata, tra l'altro, a *"illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento"*;

RILEVATO che la pubblicazione del *post* del 15 aprile 2019 oggetto di segnalazione sul profilo *facebook* del Comune di Cigliano ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di detto Comune, risultando successivo alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RITENUTO che, come rappresentato e verificato dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, a seguito della contestazione della violazione è stato rimosso sul profilo *facebook* istituzionale del Comune di Cigliano il *post* pubblicato in data 15 aprile 2019, oggetto di contestazione, configurandosi un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 10, della delibera n. 109/19/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Cigliano e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi